



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**COMUNE DI FONTANAFREDDA**

**PRGC**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

**VARIANTE N. 46**

**ADEGUAMENTO AL PPR FVG**

Articolo 57 quater, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 5.

**a2**

Redatto: settembre 2021

Arch. Federico ROSSO

---

(firmato digitalmente ai sensi del DLgs. n. 82/05 e smi)

**REDAZIONE:**

arch. Federico ROSSO

Con il supporto di:

Ufficio urbanistica ed edilizia privata

Roberto FRATTER - Responsabile ufficio

**AMMINISTRAZIONE:**

Michele PEGOLO - Sindaco

Alessandro FELTRIN - Vice Sindaco



## Sommario

Premessa.....	2
1. Inquadramento .....	3
1.1. Variante al PRGC.....	3
1.2. Area di modifica .....	6
1.3. PRGC vigente - previsioni specifiche per le aree oggetto di variante e il contesto territoriale.....	6
1.4. Tutele operanti e indicazione dei beni sottoposti a tutela di cui al DLgs 42/2004, parte terza .....	7
1.5. Piano paesaggistico regionale.....	8
1.6. Previsioni di variante .....	11
2. Rapporti con il PPR FVG .....	12
2.1. Precisazioni.....	12
2.2. Valutazione di coerenza con gli obiettivi statutari del PPR FVG - sintesi .....	13
2.3. Valutazione di coerenza con gli indirizzi e le direttive del PPR FVG - sintesi .....	14
2.4. Valutazione di coerenza con le prescrizioni d'uso del PPR FVG - sintesi .....	22
3. Conclusioni .....	25

## Premessa

La valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al piano paesaggistico regionale (PPR FVG) qui presentata accompagna la variante n. 46 al piano regolatore generale comunale (PRGC).

Vale la pena di ricordare che il piano regolatore generale comunale (PRGC) vigente non è conformato o adeguato al piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG).

L'obbligatorietà dell'adeguamento della variante qui considerata al PPR FVG discende dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.), articolo 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici), comma 1 bis, lettera a) prevedente che *«qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;»*. Il Comma 1 bis è stato aggiunto recentemente dall'articolo 105, comma 1, lettera a) della Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).

Dunque, l'adeguamento della variante al PPR FVG ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Nella valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al piano paesaggistico regionale (PPR FVG) qui presentata sono riportati sinteticamente argomenti trattati in maniera più estesa nell'elaborato RELAZIONE - MODIFICHE (a1) a cui si rimanda per approfondimenti.

# 1. Inquadramento

## 1.1. Variante al PRGC

La variante n. 46 modifica il piano regolatore generale comunale (PRGC) del Comune di Fontanafredda per un limitato assestamento delle previsioni riguardanti la zona residenziale di completamento.

L'assestamento delle previsioni può riassumersi in:

- modifica delle previsioni azzonative di due aree localizzate a Fontanafredda capoluogo attraverso l'interscambio (B.2 - zone residenziali di completamento estensive/ ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE: VP verde privato (non soggetto ad esproprio));
- integrazione delle destinazioni d'uso previste per un ambito di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE - ambito T.R.03;
- rideterminazione dei termini di attuazione dei singoli ambiti di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE;
- correzione di refusi normativi e grafici riguardanti gli ambiti di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE.

Parte delle modifiche qui previste interessano beni paesaggistici essendo le aree di modifica interessate dal limite di vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, generato da corsi d'acqua.

Le modifiche sono quelle della zonizzazione e riguardano le aree numero 1 e 4.

Nell'area numero 1 il vincolo è generato dai laghi presso località Molino Zilli (due dei quattro) e dal Rio la Paisa (o Roggia detta Acqua di Fuori o Canale la Paisa) mentre nell'area numero 4 il vincolo è generato dal Rio la Paisa.

Vi sono poi le modifiche alle norme di attuazione per la rideterminazione dei termini di attuazione dei singoli ambiti di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE. Alcuni di questi ambiti sono interessati dal vincolo generato da laghi e corsi d'acqua tutelati.

Per la modifica della zonizzazione numero 4 è da considerare che è per correzione di refuso (inserimento del perimetro di PAC mancante) mentre per quelle normative è da considerare che sono per la rideterminazione dei termini di attuazione dei singoli ambiti di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE.

Dunque, queste modifiche non incidono significativamente sulle previsioni del PRGC vigente.

(Figura 1)



Figura 1. Inquadramento delle aree di modifica (n. 1 e n. 2 - Interscambio di previsioni azzonative di due aree; n. 3 - Integrazione delle destinazioni d'uso previste per un ambito di ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE; n. 3, 4 e 5 - correzione di refusi grafici). Le aree sono localizzate a Fontanafredda Capoluogo.





Figura 2. Area di modifica n. 1. Vedute dell'area dalla strada comunale esistente a sud est (via S. Egidio) e dall'alto.

## 1.2. Area di modifica

L'area di modifica qui considerata è la n. 1.

L'area è situata a sud ovest di Fontanafredda capoluogo, in area periferica (Figura 2) e ha una superficie complessiva di circa 3.020 metri quadrati.

Ha forma sub rettangolare con lato lungo disposto ortogonalmente ad una strada comunale adiacente (via S. Egidio). La strada costituisce un collegamento secondario della strada statale 13 Pontebbana (viale Venezia) con la bretella autostradale A28 di Sacile Est (Strada della Libera). Qui il tratto di strada comunale non è rettilineo ed è con limitata visibilità.

L'area è poi delimitata a nord ovest da un insediamento produttivo, a nord est da una strada privata servente quest'ultimo e a sud ovest da due insediamenti residenziali.

L'area non è edificata né recintata ed è utilizzata a fini agricoli con colture avvicendate.

L'immediato intorno è costituito da raggruppamenti edilizi residenziali, alcuni di matrice rurale, e da campagna coltivata eccetto che a nord ovest dove vi sono insediamenti produttivi industriali e commerciali costituenti la zona industriale di Fontanafredda.

Più oltre, sempre verso est, vi sono quattro laghi presso la località Molino Zilli e il Rio la Paisa (o Roggia detta Acqua di Fuori o Canale la Paisa). Queste acque sono soggette a tutela paesaggistica (Figura 4).

L'altimetria è di circa 35,5 metri sopra il livello medio del mare.

L'area è prossima alle principali infrastrutture a rete situate lungo la strada comunale.

L'area non è soggetta a pericolosità idraulica individuata dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL).

La falda qui è profonda alcuni metri.

L'area non risulta comunque essere allagata da innalzamenti del livello di falda.

## 1.3. PRGC vigente - previsioni specifiche per le aree oggetto di variante e il contesto territoriale

Il Comune di Fontanafredda è dotato di piano regolatore generale comunale (PRGC), adeguato al piano urbanistico regionale generale (PURG) e alla legge regionale 52/1991.

Nel piano operativo (Zonizzazione) il PRGC vigente classifica l'area B.2 - zone residenziali di completamento estensive.

L'immediato intorno è classificato B.2 - zone residenziali di completamento estensive, ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE: VR verde di rispetto privato (non soggetto ad esproprio), D.3.1 - zone produttive comprese in zona agricola e specie a sud est E.6.2 - zone di interesse agricolo.

Più oltre, verso nord ovest, il piano classifica un'ampia area D.2.0 - zone produttive con PAC approvato. L'area è quella della zona industriale di Fontanafredda capoluogo.

In zone di interesse agricolo e lateralmente alla strada comunale il piano riporta il rispetto stradale.



E ancora: immediatamente a nord dell'area riporta il tracciato di una linea elettrica e la relativa fascia di rispetto.

Infine, riporta il vincolo paesaggistico generato da corso d'acqua tutelato (ambiti di tutela ex L. 431/85 e L.497/39 e relativi corsi d'acqua).

Nel piano struttura il PRGC vigente classifica l'area aree a vocazione prevalentemente produttive.




Figura 3. PRGC - ZONIZZAZIONE VIGENTE - tav. 1P.D – Zonizzazione - scala 1: 5.000 - estratto.

#### 1.4. Tutele operanti e indicazione dei beni sottoposti a tutela di cui al DLgs 42/2004, parte terza

Come già riferito, nell'area di modifica n. 1 alla zonizzazione del PRGC vigente sono presenti vincoli territoriali generati dai laghi presso località Molino Zilli (due dei quattro - Id. lago 60 e 62)) e dal Rio la Paise (o Roggia detta Acqua di Fuori o Canale la Paise). Qui opera il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, articolo 142 (Aree tutelate per legge). L'articolo 142, comma 1), prevedente che: «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...]

*b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*

*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;», con l'eccezione di legge indicata all'articolo 142, comma 2.*




Figura 4. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - Webgis di consultazione dei beni paesaggistici validati e georeferenziati del Piano Paesaggistico Regionale con parte della scheda lago/asta (elaborazione - planimetria fuori scala).

## 1.5. Piano paesaggistico regionale

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

I PPR FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali:

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che comprende:
  - immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
  - aree tutelate per legge;
  - ulteriori contesti individuati dal piano.

L'area di modifica n. 1 alla zonizzazione del PRGC vigente è compresa nell'ambito di paesaggio numero 9 BASSA PIANURA PORDENONESE.

Il PPR FVG ha riconosciuto i laghi presso località Molino Zilli (quattro), il Rio la Paiza (o Roggia detta Acqua di Fuori o Canale la Paiza) e i territori contermini quali beni soggetti a tutela (Figura 5).

L'area di modifica non è direttamente interessata dalla rete beni culturali (RBC), dalla rete ecologica (RE) e rete dalla mobilità lenta (RML) (Figura 6).






Figura 5. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - PIANO - PARTE STATUTARIA - BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI. Tavole P1-5 assemblate con ingrandimento di parte della pianura pordenonese - estratti (elaborazione - planimetrie fuori scala).






Figura 6. Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR FVG) - PIANO - PARTE STRATEGICA - LE RETI. Tavole P1-5 assemblate con ingrandimento di parte della pianura pordenonese - estratti (elaborazione - planimetrie fuori scala).

## 1.6. Previsioni di variante

Le previsioni della variante qui considerate consistono nella riclassificazione di due aree localizzate a Fontanafredda capoluogo attraverso l'interscambio (B.2 - zone residenziali di completamento estensive/ ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE: VP verde privato (non soggetto ad esproprio)).

L'obiettivo della variante è di favorire l'edificazione residenziale in una più ampia area libera suscettibile di questa utilizzazione.

L'area riclassificata residenziale (Modifica n. 2) è in un contesto territoriale urbano a prevalente destinazione residenziale meglio servito da infrastrutture e di facile accesso ai servizi urbani principali rispetto all'attuale previsione (Modifica n. 1).

Quest'ultima è in un contesto periferico prossimo alla campagna aperta e fortemente condizionato dalla presenza nelle immediate vicinanze del polo industriale di Fontanafredda.

La modifica è coerente anche con le previsioni del piano struttura che comprende la prima area (Modifica n. 1) nelle aree a vocazione prevalentemente produttive e la seconda area negli ambiti prevalentemente residenziali o compatibile.

Dunque, l'area interessata dal limite di vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, generato da corsi d'acqua (Modifica n. 1) è prevista riclassificata ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE: VP verde privato (non soggetto ad esproprio) (Figura 7).




Figura 7. PRGC - ZONIZZAZIONE VARIANTE - tav. 1P.D – Zonizzazione - scala 1: 5.000 - estratto.



## 2. Rapporti con il PPR FVG

### 2.1. Precisazioni

Preliminarmente alla valutazione dei rapporti con il PPR FVG occorre precisare che il PPR FVG ha delimitato e rappresentato nella cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, i laghi presso località Molino Zilli (quattro) e il Rio la Paisa (o Roggia detta Acqua di Fuori o Canale la Paisa). Il corso d’acqua come rappresentato ricomprende nell’alveo ampi spazi laterali al canale artificiale andanti oltre il piede arginale o, in assenza di argini in rilevato, oltre la sommità della sponda incisa.

Per questi casi le norme di attuazione del PPR FVG prevedono all’articolo 23, comma 4, che *«Le amministrazioni pubbliche, in sede di recepimento del PPR negli strumenti urbanistici generali, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera d), possono precisare la delimitazione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta l’aggiornamento della relativa Scheda.»*.

Perciò in attesa della possibile ridefinizione del corso d’acqua, la variante considera il vincolo paesaggistico conformemente al PPR FVG.

Inoltre, in considerazione della limitata dimensione dell’area di variante (modifica n. 1), della sua localizzazione, della nuova destinazione (ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE: VP verde privato (non soggetto ad esproprio)) e dei beni oggetto di tutela, la variante non ha previsto l’inserimento di norme particolari ritenendo sufficienti le norme del PRGC vigente e le prescrizioni d’uso del PPR FVG.

A tal proposito vale la pena di riportare di seguito la norma di zona del piano vigente:

**«ART. 14 – ZONE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE**

**[...]**

**ZONE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE: AREE VERDI PRIVATE**

*Corrispondono alle aree inedificate sistemate a verde per giardini, parchi ed orti che concorrono a qualificare l’ambiente naturale della Comunità.*

*Su di esse è fatto divieto di costruire manufatti di qualsiasi tipo.*

*Si potrà procedere alla piantumazione di alberi ed essenze arboree tipiche dei luoghi e sono permesse piccole attrezzature sportive o ricreative allo scoperto, con indice di copertura pari al 15%. È altresì ammesso, solo in adiacenza alle zone storiche di tipo A, e B.0, oltre alle zone B.1 e B.2, realizzare pertinenze di edifici per una superficie coperta non superiore a mq 30,00.*

*L’utilizzo dell’indice di edificabilità di 0,03 mc/mq potrà avvenire solo per l’utilizzazione dello stesso in Zona E.»*.

## 2.2. Valutazione di coerenza con gli obiettivi statutari del PPR FVG - sintesi

OBIETTIVI STATUTARI (Articolo 8, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG) <sup>1</sup>	COERENZA PRGC VARIANTE N. 46
a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;	COERENTE <i>Nella formazione della variante sono stati approfonditi gli aspetti conoscitivi di questa parte del territorio e del suo contesto. L'area, specie quella oggetto di modifica, non risulta rappresentare per la popolazione un contesto di particolare valore identitario. Da considerare che le norme di attuazione del piano vigente comprendono tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.</i>
b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area che è per verde privato.</i>
c) riqualificare le aree compromesse o degradate;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono aree compromesse o degradate.</i>
d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo; (lettera d))	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area che è per verde privato. La previsione contribuisce a salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo.</i>
e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area che è per verde privato. Nondimeno, le norme di attuazione vigenti consentono di controllare i possibili utilizzi di questo ambito in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.</i>

<sup>1</sup> Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, sono declinati nelle "Schede degli Ambiti di paesaggio", nell'"Abaco dei morfotipi" e nell'"Abaco delle aree compromesse e degradate".

## 2.3. Valutazione di coerenza con gli indirizzi e le direttive del PPR FVG - sintesi

INDIRIZZI (Articolo 22, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	DIRETTIVE (Articolo 22, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 46
a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;	i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio lacustre, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e delle aree tampone a tutela delle aree naturali protette, secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotipi della rete ecologica regionale e locale nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";	COERENTE <i>L'area di modifica è a distanza dall'ambito lacustre e non è in prossimità di ecotipi con funzione di connettivo. Nondimeno, la riclassificazione prevista limita la possibile artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio lacustre.</i>
	ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico culturale, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;	COERENTE <i>Nell'area di modifica e nemmeno nei pressi vi è presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico culturale, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale. Nondimeno, la riclassificazione prevista limita gli interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale.</i>
	iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra i territori contermini ai laghi e le aree contigue agli stessi, con particolare attenzione alla riqualificazione dei connettivi lineari su base idrografica di cui all'articolo 43 e della rete idrografica minore;	COERENTE <i>L'area di modifica è a distanza dall'ambito lacustre e non è in prossimità di ecotipi con funzione di connettivo.</i>
	iv) garantire la conservazione e il miglioramento ecologico dei laghetti alpini quali habitat di specie per gli anfibi;	COERENTE <i>Nell'area di modifica e nemmeno nei pressi vi sono dei laghetti alpini quali habitat di specie per gli anfibi.</i>
	v) contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale" e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in dette aree non compromettano le visuali connotate da un valore estetico-percettivo;	COERENTE <i>La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area che è per verde privato. Nondimeno, le possibili opere ammesse (minime) sono in un'area che è in gran parte ricompresa nelle aree urbanizzate individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale".</i>
	vi) preservare gli spazi aperti lacustri residui, contrastare il processo di impermeabilizzazione dei territori contermini ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell'esistente;	COERENTE <i>L'area di modifica è a distanza dall'ambito lacustre ed è libera da edifici o costruzioni. La riclassificazione prevista dalla variante limita fortemente le possibili opere edilizie all'interno dell'area che è per verde privato (ved. Cap. 2.1. Precisa-</i>

		zioni).
	vii) per i laghi artificiali, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali al PPR, definire, nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto dello stato di compromissione antropica;	COERENTE <i>L'area di modifica ricade solo in parte nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale". Con la variante al PRGC non si definiscono gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto dello stato di compromissione antropica ritenendo preferibile che questa individuazione venga compiuta in sede di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR.</i>
b) conservare gli elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatasi, riducendo i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovendone la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotipi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;	i. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante del sistema di connettività facente parte della rete ecologica regionale e locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale"; ii. per i laghi artificiali da cava: valorizzano la loro funzione di connessione ecologica discontinua, attuale o potenziale, in particolare attraverso miglioramenti ambientali sulla vegetazione;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono componenti idrogeologiche che sono parte integrante del sistema di connettività facente parte della rete ecologica regionale.</i>
		COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal lago. Qui non vi sono formazioni arboree e arbustive significative. Nondimeno, le norme del PRGC vigente ammettono la piantumazione di alberi ed essenze arboree tipiche dei luoghi. Queste possono concorrere al miglioramento ambientale sulla vegetazione presente nel contesto territoriale integrandola.</i>
c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori per lacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;	i. utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica esistente; ii. i nuovi percorsi per lacustri di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati su criteri di riduzione di impatto degli stessi; iii. la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati; iv. gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il lago;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal lago. Nell'area di modifica non vi sono strade bianche, vicinali e interpoderali o sentieristica esistente.</i>
		COERENTE <i>Nell'area di modifica non sono previsti nuovi percorsi per lacustri di mobilità lenta.</i>
		COERENTE <i>Nell'area di modifica non sono previste infrastrutture della mobilità lenta.</i>
		COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono tracciati esistenti.</i>
d) riqualificare gli insediamenti per lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare (Lago di Barcis, Lago di Predil, Lago di Cavazzo), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;	i. il corretto inserimento delle opere progettate nello skyline derivante dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari; ii. l'utilizzo di pavimentazione drenante/permeabile coerente con i materiali naturali del territorio negli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, piazzali pubblici e privati; iii. l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;	COERENTE <i>L'area di modifica non interessa insediamenti per lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare.</i>
		COERENTE <i>L'area di modifica non interessa insediamenti per lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare.</i>
		COERENTE <i>L'area di modifica non interessa insediamenti per lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare.</i>

		<i>lizzazione turistico-balneare.</i>
	iv. la definizione di interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici e all'utilizzo di fonti rinnovabili tramite soluzioni progettuali di qualità e coerenti con il contesto;	COERENTE <i>L'area di modifica non interessa insediamenti peri lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare.</i>
	v. l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale, nonché l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione geomorfologica lo consenta;	COERENTE <i>L'area di modifica non interessa insediamenti peri lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare.</i>
e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree dei territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici, e in particolare i pascoli, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;	individuano e prevedono interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali montani connessi con l'attività di pascolo e alpeggio, con particolare riferimento agli edifici e manufatti collegati, provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi, oltre che all'elaborazione di specifiche norme per il loro ripristino architettonico;	COERENTE <i>L'area di modifica non interessa territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici.</i>
f) tutelare e valorizzare le dighe e i manufatti idraulici di interesse storico culturale realizzati fino ai primi anni del Secondo Dopoguerra, per la produzione di energia idroelettrica; tutelare e valorizzare gli edifici di valore storico culturale, compresi entro le fasce di tutela, considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;	promuovono il riconoscimento delle dighe, i manufatti idraulici e gli edifici di valore storico culturale, provvedendo al censimento e al rilievo degli stessi, oltre che all'elaborazione di specifiche norme per il loro ripristino architettonico;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono dighe e i manufatti idraulici di interesse storico culturale realizzati fino ai primi anni del Secondo Dopoguerra, per la produzione di energia idroelettrica.</i>
g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione o rinaturazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica.	<p>i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";</p> <p>ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibili aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;</p>	<p>COERENTE <i>La modifica concorre a ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri essendo soppressa la previsione insediativa previgente.</i></p> <p>COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono compromesse o degradate.</i></p>
	nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree indicate ad alta pericolosità idraulica, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nemmeno aree indicate ad alta pericolosità idraulica.</i>



	paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi di naturalità e storico-culturali esistenti e garantendo la permeabilità del suolo.	
--	--	--

INDIRIZZI (Articolo 23, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	DIRETTIVE (Articolo 23, comma 7 delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 46
a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;	i) la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;	COERENTE <i>L'area di modifica non comprende ambiti fluviali.</i>
	ii) la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;	COERENTE <i>L'area di modifica non comprende ambiti fluviali.</i>
	iii) l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua.</i>
	iv) l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio dell'acqua o particolari manufatti.</i>
	v) l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli	COERENTE <i>L'area di modifica non comprende ambiti fluviali.</i>

	<p>elementi detrattori;</p> <p><b>vi)</b> la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:</p> <p>1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);</p> <p>2. aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:</p> <p>i. insediamenti industriali ed artigianali;</p> <p>ii. insediamenti di attrezzature commerciali;</p> <p>iii. servizi e attrezzature collettive;</p>	<p>COERENTE</p> <p><i>L'area di modifica ricade solo in parte nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale".</i></p> <p><i>La variante non delimita aree all'interno delle quali gli interventi sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a).</i></p>
	<p><b>vii)</b> il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34;</p>	<p>COERENTE</p> <p><i>Nell'area di modifica non vi sono aree gravemente compromesse e degradate</i></p>
<b>b)</b> limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;	<p><b>i)</b> individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotipi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</p>	<p>COERENTE</p> <p><i>L'area di modifica non comprende corsi d'acqua e non prevede opere di artificializzazione degli spazi laterali.</i></p>
	<p><b>ii)</b> riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;</p>	<p>COERENTE</p> <p><i>L'area di modifica non comprende corsi d'acqua e spazi laterali.</i></p>
	<p><b>iii)</b> potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;</p>	<p>COERENTE</p> <p><i>L'area di modifica non comprende corsi d'acqua.</i></p>
	<p><b>c)</b> conservare e incrementare gli elementi</p>	<p>COERENTE</p>
	<p><b>i)</b> individuano le componenti idrogeolo-</p>	

di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;	giche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";	<i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua. Nondimeno, può concorrere a ridurre processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali.</i>
<b>d)</b> garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;	<b>i)</b> utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua. Inoltre, e non interferisce con possibili interventi di promozione della mobilità lenta.</i>
	<b>ii)</b> i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;	COERENTE <i>La variante non prevede nuovi percorsi di mobilità lenta.</i>
	<b>iii)</b> gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;	COERENTE <i>L'area di modifica non comprende corsi d'acqua e nemmeno opere per gli attraversamenti.</i>
	<b>iv)</b> la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;	COERENTE <i>La variante non prevede nuovi percorsi di mobilità lenta.</i>
	<b>v)</b> gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono tracciati esistenti e la variante non ne prevede di nuovi.</i>
<b>e)</b> salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;	<b>i)</b> individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italiano, le ontanete a <i>Alnus glutinosa</i> e cespuglieti e boscaglie di <i>Salix</i> spp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua.</i>
	<b>ii)</b> individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua.</i>
	<b>iii)</b> individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua. Nell'area di modifica non vi sono comunque elementi naturali di tipo idrogeomorfologico.</i>
	<b>iv)</b> individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la <i>amorpha fruticosa</i> e la <i>reynoutria japonica</i> , e definiscono norme regolamentari	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua.</i>

	per il loro contenimento ed eradicazione;	
f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;	i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono rogge e i canali artificiali di impianto storico.</i>
	ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale o particolari manufatti.</i>
	iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;	COERENTE <i>L'area di modifica è distante dal corso d'acqua.</i>
g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;	i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono compromesse o degradate.</i>
	ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica; riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono compromesse o degradate.</i>
	iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri	COERENTE <i>Nell'area di modifica non vi sono insediamenti produttivi dismessi.</i>

	usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua;	
--	---	--



## 2.4. Valutazione di coerenza con le prescrizioni d'uso del PPR FVG - sintesi

INTERVENTI NON AMMISSIBILI (Articolo 22, comma 7, lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG) <sup>2</sup>	COERENZA PRGC VARIANTE N. 46
1) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico.</i>
2) interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;	COERENTE <i>L'area di variante non è in prossimità di ecotipi con funzione di connettivo.</i>
3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi;	COERENTE <i>Il valore paesaggistico dell'area è modesto per la limitata presenza di elementi propri del paesaggio agrario tradizionale. Qui gli strumenti urbanistici generali od attuativi non hanno individuato elementi propri dello skyline identitario. Nondimeno, le opere ammesse dalle norme di zona non sono tali da poter incidere sullo skyline.</i>
4) interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e da individuarsi compiutamente in sede di adeguamento o conformazione degli stessi al PPR, o che occludano la vista dal lago dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;	COERENTE <i>L'area di variante e nemmeno nei pressi vi sono varchi e visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico.</i>
5) realizzazione all'esterno delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);	COERENTE <i>L'area di variante non è per la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.</i>
6) la realizzazione di nuove aree per attività estrattive;	COERENTE <i>L'area di variante non è per la realizzazione di nuove aree per attività estrattive.</i>
7) negli ecotipi con funzione di aree core, interventi di realizzazione di cave, discariche (ad eccezione, per i soli laghi artificiali, delle discariche per inerti), impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, o impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kw.	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ecotipi con funzione di aree core.</i>
8) l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche.	COERENTE <i>Nell'area di variante non vi sono visuali panoramiche accessibili al pubblico e nemmeno strade panoramiche.</i>

INTERVENTI NON AMMISSIBILI (Articolo 23, comma 8, lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PPR FVG)	COERENZA PRGC VARIANTE N. 46
1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando	COERENTE <i>L'area di variante non comprende corsi d'acqua.</i>

<sup>2</sup> Sono considerati gli interventi non ammissibili per i laghi in genere e relativi territori, essendo il lago tutelato artificiale.

quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;	
2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico.</i>
3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ampi alvei fluviali.</i>
4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;	COERENTE <i>Il PRGC vigente non è adeguato o conformato al PPR FVG e nell'area di variante non vi sono beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo che si collocano all'interno delle fasce di rispetto.</i>
5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ambiti fluviali e non è per l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, nonché quelli per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide</i>
6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale e non è per la realizzazione di nuove darsene.</i>
7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende strade panoramiche.</i>
8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ambiti fluviali.</i>
9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende ambiti fluviali.</i>
10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate: i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco ii) rete natura 2000 iii) geositi; iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende aree non idonee elencate.</i>
11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in me-	COERENTE <i>L'area di variante non comprende corsi d'acqua e non prevede la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra presso il corso d'acqua tutelato.</i>

dia e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;	
<b>12)</b> l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;	COERENTE <i>L'area di variante non comprende corsi d'acqua.</i>
<b>13)</b> la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;	COERENTE <i>L'area di variante non è per la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.</i>

---

### 3. Conclusioni

Le previsioni della variante qui considerate per come sopra descritto:

- sono coerenti con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- non confliggono con le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.